



Bisceglie, 12/08/2017

Le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher)

Le novità introdotte dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, consentono agli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali attraverso due nuovi strumenti, il libretto di famiglia (LF) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei seguenti limiti economici riferiti ad un anno civile (1.1 – 31.12):

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

Al limite massimo di compenso previsto dalla lettera c) si aggiunge anche un limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il superamento da parte dell'utilizzatore, per ogni singolo prestatore, del limite economico di 2.500 euro o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno del superamento del predetto limite, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative.

dott. Francesco Pedone

